



adottata dal Direttore Generale in data 13 DIC. 2012

OGGETTO: convenzione con l'Associazione "Amici del Canile Carbonia" nel quadro delle attività di cui alla Legge Regionale n° 21/1994- Approvazione nuovo schema convenzione -

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali

PREMESSO che con deliberazione n. 1101 del 14/12/2011 venne approvato lo schema di convenzione con la Associazione "Amici del Canile Carbonia" per l'attuazione delle finalità previste dalla legge nazionale sul volontariato n. 266/1991 e dalla legge regionale n. 39/1993, con l'intento di avvalersi del volontariato nell'ambito del servizio di tutela degli animali da affezione allo scopo di collaborare con la ASL, ferme restando le competenze di quest'ultima come da L.R. 21/94 e successive integrazioni e modifiche, attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti rivolte al rispetto e alla promozione dei compiti assegnati con la richiamata L.R. 21/94,

ATTESO che l'Associazione "Amici del Canile" di Carbonia ha stipulato la convenzione in data 19/12/2011 e che la stessa è dunque prossima alla scadenza; inoltre che, nel corso dell'anno trascorso la Associazione ha eletto un nuovo presidente e dunque occorre rinnovare la stipula;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di convenzione con l'Associazione "Gli Amici del Canile" con sede in Via della Vittoria, 27 Carbonia, iscritta al n° 2196, con decorrenza 26 ottobre 2011, nel registro generale del Volontariato, art. 5 L.R. n° 39 del 13.09.1993, settore ambiente, sezione tutela degli animali da affezione, rinnovando la convenzione già stipulata con l'atto deliberativo n. 1101/2011, per un periodo di un anno, fatti salvi tutti gli altri patti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Claudio Ferri



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Franco Trincas

Resp. Aagg. e Leg. Dr. C. Contini

Sett. Aagg. Dr. ssa B. Locci

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 109 del 13 DIC. 2012

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7
- 2 GEN. 2013

a partire dal 18 DIC. 2012 al _____

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

DESTINATARI:
Affari generali e legali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

OK

CONVENZIONE TRA LA ASL N. 7 DI CARBONIA E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANILE CARBONIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1994, N. 21 "NORME PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE CANINA" -

L'anno duemiladodici addì _____ del mese di _____ in Carbonia

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, con sede in Carbonia via Dalmazia 83, codice fiscale e partita i.v.a n° 02261310920 in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10.08.1953, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della ASL 7, in seguito per brevità denominata Azienda;

E

L'Associazione "Amici del Canile Carbonia, codice fiscale n° 90029510923, iscritta al registro regionale del volontariato al n° 2196 a decorrere dal 26 ottobre 2011, con sede in Carbonia via Della Vittoria, 27 legalmente rappresentata dal Presidente Porcu Giampaolo, in seguito per brevità denominata Associazione.

P R E M E S S O

- Che la ASL riconosce il valore e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio di tutela degli animali da affezione in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n° 266/1991, Legge Regionale n° 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
- Che l'Associazione ha chiesto di collaborare con la ASL, ferme restando le competenze di quest'ultima come da L.R. n° 21/1994 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti, rivolte alle attività di cui alle richiamate Leggi Regionali e delle altre normative relative alla tutela e protezione degli animali, con riguardo agli animali da affezione;
- Che l'Associazione è regolarmente iscritta al n° 2196 del registro generale del volontariato di cui all'articolo 5 della L.R. n° 39 del 13.09.1993;
- che la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionali un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.



- Che la richiamata norma attribuisce le competenze ai Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie Locali relative ai seguenti adempimenti:
- a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
 - b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
 - c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
 - d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
 - e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
 - f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico – sanitaria
 - g) disporre dei fondi assegnati

Istituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento



della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Controllo delle nascite

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.
3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Protezione dei gatti in libertà

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.

Promozione educativa

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.
2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa-

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto della convenzione

L'Associazione collabora con la ASL – tramite i propri soci volontari, secondo le direttive del Servizio Veterinario Area "C" a titolo volontario e gratuito, con funzioni integrative, di supporto e non sostitutive alle prestazioni e competenze di quest'ultimo, per lo svolgimento dei compiti assegnati con la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21.



Art.3 Modalità di esecuzione

L'Associazione offre la disponibilità dei propri soci volontari, nominativamente individuati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto, che si impegnano a prestare gratuitamente l'opera di cui agli articoli precedenti, nel rispetto della presente convenzione, in ubbidienza alle direttive che verranno di volta in volta emanate dal Servizio dal Servizio Veterinario Area "C", in spirito di servizio, secondo le necessità operative del momento e in pieno rispetto alle prestazioni svolte a titolo volontario e gratuito precludendo, quindi, l'obbligatorietà nell'espletamento dei servizi di urgenza.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della Legge regionale n° 39/1993, con la presente convenzione si garantisce il rispetto da parte dei volontari delle disposizioni di Legge e dei regolamenti interni relativi all'attività del Servizio Veterinario dell'Azienda, si garantisce, inoltre, la riconoscibilità dei volontari e dell'organizzazione di appartenenza, nonché il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti con cui abbiano contatto in occasione o durante lo svolgimento dell'attività dedotta i convenzione.

Art. 4 Registro dei volontari

L'Associazione si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente, le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ASL le variazioni dell'elenco dei propri volontari.

Art. 5 Assicurazioni

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Tali assicurazioni devono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica, per cui, in forza di un unico vincolo contrattuale, venga determinata una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 4.

Art. 6 Interventi informativi ed educativi.

Per quanto concerne le attività promozionali, l'Associazione si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con la ASL per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.

Art. 7 Prestazioni a carico dell'Azienda

Il servizio Veterinario Area "C" della ASL 7 si impegna a:

- Identificare le funzioni di indirizzo e di coordinamento necessarie all'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
 - Attuare interventi informativi ed educativi finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo ed al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;
- L'Azienda mette a disposizione dell'Associazione, in raccordo con il Servizio Veterinario area "C" i locali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, assumendo i relativi oneri relativi alle utenze, pulizia, e manutenzione.

L'Associazione ha la responsabilità di garantire l'accesso ai soli Soci Volontari regolarmente annotati nel Registro volontari, e si impegna a non utilizzare i locali per attività diverse da quelle contemplate nella presente convenzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Art. 8 durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni uno decorrenti dalla data di stipula e può essere rinnovata previa richiesta da parte dell'Associazione e formale consenso da parte della Asl 7, di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdetta da ambo le parti con semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R con preavviso di giorni 30.

Amici del Canile Carbonia
Sig. Giampaolo Porcu

ASL 7 Carbonia
Dr. Maurizio Calamida

Carbonia, _____